

STATUTO ASSOMEDIATORI

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1°)

*ASSOMEDIATORI è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c.,
avente sede in Milano, Via Ulisse Aldrovandi 7 20129 Milano.*

ARTICOLO 2°)

Rientrano nelle finalità di ASSOMEDIATORI

*difendere gli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla
Associazione con assoluta obbiettività e libertà;*

*tutelare gli iscritti in ogni sede in merito alle controversie collettive ed individuali, sia in sede
giudiziale che stragiudiziale;*

*rappresentare la categoria nelle sedi istituzionali nonché nelle contrattazioni di categoria
elaborare studi e proposte relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i pro-
pri associati ovvero inerenti le tecniche di mediazione e più in generale promuovere studi e ri-
cerche per lo sviluppo professionale dei mediatori;*

*promuovere la formazione ed addestramento professionale e vigilare sulla formazione offerta
dagli organismi di mediazione;*

*promuovere l'attività professionale dei propri iscritti mediante la presentazione di progetti ad
enti pubblici e privati, nazionali e comunitari;*

*promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, qua-
li quelle fiscali, amministrative, legali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti
altri occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;*

*vigilare sull'operato degli organismi di mediazione iscritti presso il registro del Ministero di
Giustizia.*

*svolgere attività di conciliazione e far parte di commissioni di conciliazioni di controversie indi-
viduali o collettive insorte tra mediatori ed organismi di mediazione;*

TITOLO II
SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI
DISCIPLINARI.

ARTICOLO 3°)

Può essere socio di ASSOMEDIATORI qualsiasi mediatore civile regolarmente iscritto presso l'elenco mediatori di almeno un organismo iscritto al registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministro di Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010.

ARTICOLO 4°)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;*
- b) fondatori.*

L'assemblea decide di anno in anno le quote che ogni socio dovrà versare nella cassa comune ed il termine entro il quale versarle.

ARTICOLO 5°)

Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci versando la relativa quota.

Il Segretario verifica i requisiti e comunicata all'interessato l'accoglimento della domanda.

L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda ed ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno, rinnovandosi automaticamente per gli anni successivi con il versamento della quota annuale.

ARTICOLO 6°)

La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinuncia;*

- per morosità;
- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari;
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno
all'Associazione;

ARTICOLO 7°)

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Presidente;*
- b) sospensione da uno a tre mesi;*
- c) radiazione.*

TITOLO III

ORDINAMENTO

ARTICOLO 8°)

Gli organi dell'Associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il presidente;

Il vice presidente;

Il segretario;

Il tesoriere;

Il Consiglio direttivo

ARTICOLO 9°)

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.

Essa viene convocata a mezzo mail ed affissione presso il sito web in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

ARTICOLO 10°)

Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria.

ARTICOLO 11°)

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;*
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.*

Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.

ARTICOLO 12°)

L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,

- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 22, eventuali modifiche dello Statuto;*
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;*
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.*

Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 13°)

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa.

ARTICOLO 14°)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal Vice presidente ed in sua vece dal Collegio direttivo.

ARTICOLO 15°)

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dall'Assemblea e scelti fra i propri membri.

Il tesoriere con il Presidente, amministra il fondo comune, ed è altresì responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari e/o postali intestati all'Associazione.

Il segretario tiene aggiornato il registro dei soci e redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 16°)

Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci in numero dispari da tre a cinque e delibera, nelle materia a lui delegate, a maggioranza.

Le adunanze del consiglio direttivo sono presiedute da un Presidente e da un segretario di volta in volta nominati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 17°)

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18°)

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 19°)

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;*
- b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni;*
- c) dalla rendita del fondo sociale,*
dedotte le spese sostenute.

ARTICOLO 20°)

La modifica dell'importo della quota di iscrizione ovvero del rinnovo annuo, viene stabilita dal Presidente, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci.

ARTICOLO 21°)

Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Tesoriere vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 22°)

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea utile. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci intervenuti all'Assemblea e sempreché tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI

VARIE

ARTICOLO 23°)

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.

Per tutti i soci, essa verrà convalidata annualmente a seguito del rinnovo.

ARTICOLO 24°)

Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

ARTICOLO 25°)

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci meno uno.

In caso di scioglimento il fondo comune verrà devoluto ad associazione senza scopo di lucro meritoria scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento.